



Ministero dell'Istruzione



UNIONE EUROPEA
Fondo sociale europeo

ISTITUTO COMPRENSIVO SORSO-sorso
Prot. 0004063 del 10/05/2022
II-5 (Uscita)



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

ISTITUTO COMPRENSIVO SORSO

07037 Sorso (SS) Via Azuni n.1 Tel 079/350106 - C.F. 92128580906 — C.M. SSIC84300V

e-mail: ssic84300v@istruzione.it pec: ssic84300v@pec.istruzione.it sito web: www.icsorso.edu.it

CIG:Z10365709A

CUP: D49J21010910006

CNP: 13.1.2A-FESRPN-SA-2021-55

Albo on Line

Amm. Trasparente

Sito web

Progressivo n. 00017

OGGETTO: *Determina che annulla e sostituisce la determina n.11 con prot. 2883 del 29/03/2022. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU Asse V - Priorità d'investimento: 13i - (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia -Azione 13.1.2 – Avviso 28966 del 6/9/2021 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”*

DETERMINA A CONTRARRE

Affidamento diretto sul MEPA, di servizi e forniture, a mezzo Ordine diretto di acquisto (ODA) d'importo minore ai 139.000,00 euro ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016 e successive mm.ii. in conformità con il D.I. 129/2018 anche in deroga ai sensi dell'art. 55, comma 1 lettera b). L'affidamento in oggetto, alla luce dell'innalzamento delle soglie comunitarie ex art. 35, D.Lgs. n.50/2016 a decorrere dal 01.01.2022 per effetto dell'entrata in vigore del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 e nello specifico con riferimento all'art. 51 che ha novellato l'art. 1 della L. 120/2020 con riferimento al regime speciale di affidamento dei contratti sotto soglia comunitaria;

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- VISTO** il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e ss.mm.ii., concernente l'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii.;
- VISTA** la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- VISTA** la Legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";
- VISTO** il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, "Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'Art.21, della Legge 15 marzo 1997, n. 59";
- VISTO** l'Art. 26 c. 3 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (Legge finanziaria 2000) e ss.mm.ii.;
- VISTO** il D.Lgs30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche";
- VISTO** il Decreto Interministeriale 28 agosto, n. 129 recante "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n.107";

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall'articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018;

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;

VISTO l'art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall'art. 1, comma 495, L. n. 208 del 2015, che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da Consip S.p.A.;

VISTO l'art. 1, comma 450, della L. 296/2006, come modificato dall'art. 1, comma 495, della L. 208/2015 450, il quale prevede che «Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, [...] specificando tuttavia che «Per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, [...] sono definite, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, linee guida indirizzate alla razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura merceologica tra più istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui al presente comma.

VISTO l'art. 1 comma 130 della legge di bilancio che dispone: “All'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «1.000 euro», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «5.000 euro»”

VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;

CONSIDERATO in particolare l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte

CONSIDERATO in particolare l'Art. 36 (*Contratti "sotto soglia"*), c. 2, lett. a, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 come modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che prevede che "le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture ... per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici";

CONSIDERATO in particolare l'Art. 36 (*Contratti "sotto soglia"*), c. 7 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 come modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che prevede che L'ANAC con proprie linee guida stabilisce le modalità per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualità delle procedure di cui al presente articolo

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 36, comma 6, ultimo periodo del Codice, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., ha messo a disposizione delle Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni e, dato atto, pertanto che sul MEPA si può acquistare mediante Trattativa Diretta;

VISTO il D.Lgs 25 maggio 2016, n. 97 recante "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";

CONSIDERATE la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n. 4, di attuazione del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, individuazione degli operatori economici" e le successive Linee Guida dell'ANAC;

VISTO il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 recante "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50";

VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107";

CONSIDERATO in particolare l'Art. 4 c. 4 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 che recita "Con l'approvazione del programma annuale si intendono autorizzati l'accertamento delle entrate e l'impegno delle spese ivi previste";

- VISTO** Il Decreto di semplificazione e rilancio degli appalti pubblici cd. "Sblocca Cantieri" (D.L. 32/2019), in vigore dal 19 aprile 2019, che apporta modifiche al Codice dei Contratti Pubblici (D. Lgs. 50/2016) anche nelle acquisizioni di beni e servizi
- VISTO** il Decreto n. 76/2020 cosiddetto "Decreto Semplificazioni" e la successiva legge di conversione n.120/2020 che istituisce un regime derogatorio a partire dalla entrata in vigore del decreto fino alla scadenza del 31/12/2021
- VISTO** in particolare l'articolo 1 comma 2 lettera 2) che eleva il limite per gli affidamenti diretti "anche senza previa consultazione di due o più operatori economici" a euro 75.000,00;
- VISTA** la legge 108/2021 di conversione del decreto legge 31 maggio 2021, n.77 "*Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*" cosiddetto decreto semplificazioni Bis;
- VISTI** **i nuovi Regolamenti pubblicati sulla GUCE L398 del 11 novembre 2021 e nello specifico:**
- **Regolamento delegato (UE) 2021/1950 della Commissione del 10 novembre 2021 (settori difesa e sicurezza)** che modifica la direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie degli appalti di forniture, servizi e lavori.
 - **Regolamento delegato (UE) 2021/1952 della Commissione del 10 novembre 2021 (Concessioni)** che modifica la direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie delle concessioni.
 - **Regolamento delegato (UE) 2021/1952 della Commissione del 10 novembre 2021 (settori ordinari)**, che modifica la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie degli appalti di forniture, servizi e lavori e dei concorsi di progettazione.
 - **Regolamento delegato (UE) 2021/1953 della Commissione del 10 novembre 2021 (settori speciali)** che modifica la direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie degli appalti di forniture, servizi e lavori e dei concorsi di progettazione;
- PRESO ATTO** delle nuove soglie di rilevanza comunitaria sugli appalti pubblici ai sensi dell'art. 35, d.lgs. n. 50/2016;

- PRESO ATTO** delle importanti modifiche al decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 “Semplificazioni”, circa le soglie e le tipologie di affidamento prescritte per appalti di lavori, servizi e forniture, per effetto dell’entrata in vigore del D.L. 77/2021 “*Semplificazioni bis*”;
- VISTO** in particolare l’articolo 51 comma 1 lettera a) punto 2. che eleva il limite per gli affidamenti diretti “anche senza previa consultazione di due o più operatori economici” a euro 139.000,00 euro;
- VISTO** in particolare l’articolo 51 comma 1, lettera a), punto 2.1 che eleva il limite per gli affidamenti diretti “anche senza previa consultazione di due o più operatori economici” a euro 139.000,00 euro citando quanto segue “ *2.1. la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di piu' operatori economici, ((fermi restando)) il rispetto dei principi di cui all' articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ((e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione;»;*
- VISTO** in particolare l’art, 55 comma 1 lettera b) punto 2. che autorizza il Dirigente Scolastico ad operare in deroga alle disposizioni del Consiglio di istituto di cui all’art. 45 comma 2 lettera a);
- VISTO** in particolare l’art, 55 comma 1 lettera b) punto 1. che autorizza il Dirigente scolastico, laddove ne ricorrano le esigenze, ad operare anche al di fuori degli obblighi definiti all’art. 1 comma 449 e comma 450 della legge 296/2006 citando quanto segue: “1) al fine di rispettare le tempistiche e le condizioni poste dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, le istituzioni scolastiche, qualora non possano far ricorso agli strumenti di cui all'articolo 1, commi 449 e 450,della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono procedere anche in deroga alla citata normativa nel rispetto delle disposizioni del presente titolo;

PRESO ATTO della sospensione della garanzia provvisoria ex art. 93 del d.lgs. 50/2016 per tutti gli affidamenti diretti e le procedure negoziate senza bando, come disposto dall'art. 1 (art. 1 D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 e recepito dal D.L. 77/2021, da applicarsi a tutte le procedure avviate entro e non oltre il 30.06.2023;

PRESO ATTO in materia di garanzia definitiva ex art. 103 d.lgs. 50/2016, con specifico riferimento alle condizioni di esonero della cauzione definitiva per gli affidamenti diretti di importo inferiore ai 40.000,00 euro, vi è un importante parere parere MIMS, il n. 1075/2021, si indica che:

“Quanto alla garanzia definitiva, l'**art. 103 co. 11** prevede che “è facoltà dell'amministrazione in casi specifici non richiedere una garanzia per gli appalti di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), nonché per gli appalti da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidità nonché per le forniture di beni che per la loro natura, o per l'uso speciale cui sono destinati, debbano essere acquistati nel luogo di produzione o forniti direttamente dai produttori o di prodotti d'arte, macchinari, strumenti e lavori di precisione l'esecuzione dei quali deve essere affidata a operatori specializzati. L'esonero dalla prestazione della garanzia deve essere adeguatamente motivato ed è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione.”

Il parere in oggetto al terzo e quarto capoverso continua come segue:

“L'ANAC con il parere n. 140/2019 ha chiarito “che nei casi di contratti di importo inferiore a 40.000 euro assegnati mediante procedure diverse dall'affidamento diretto, le stazioni appaltanti sono tenute a richiedere la garanzia provvisoria di cui all'articolo 93, comma 1, ultimo periodo e la garanzia definitiva di cui all'articolo 103, comma 11, del Codice dei contratti pubblici.”

“Alla luce del quadro sopra delineato se ne ricava che la Stazione Appaltante può non richiedere la garanzia definitiva di cui all'art. 103 del Codice unicamente: – per i contratti di importo inferiore ai 40.000 euro affidati tramite affidamento diretto; -nonché per gli appalti da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidità nonché per le forniture di beni che per la loro natura, o per l'uso speciale cui sono destinati, debbano essere acquistati nel luogo di produzione o forniti direttamente dai produttori o di prodotti d'arte, macchinari, strumenti e lavori di precisione l'esecuzione dei quali deve essere affidata a operatori specializzati. Tale

possibilità resta in ogni caso subordinata alla previa motivazione, nonché ad un miglioramento del prezzo. Per ulteriori questioni sul tema, si richiamano i pareri n. 556, 777, e 943 resi dal presente servizio.”

CONSIDERATO quanto sopracitato la garanzia definitiva è da richiedersi per tutti gli affidamenti diretti sopra i 40.000,00 euro;

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 4 del 26.01.2022 con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2022-2025;

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 3 del 26.01.2022 per mezzo della quale è stato approvato all’unanimità di approvazione del Programma Annuale dell’Esercizio finanziario 2022;

VISTO il Regolamento sulle Attività negoziali ai sensi dell’Art. 45 c. del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 deliberato dal Consiglio d’Istituto in data 12.11.2021 n. 57;

VISTO l’avviso prot. 0028966. del 06/09/2021 – *Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia -Azione 13.1.2 – avviso 28966 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”*

VISTA la nota autorizzativa Prot. AOODGEFID - 0042550 del 02/11/2021 che determina l’avvio delle attività e il contestuale avvio della spesa;

RILEVATA pertanto la necessità di acquistare sollecitamente il servizio/fornitura che si intende acquisire senza previa consultazione di due o più operatori economici (ai sensi del Decreto correttivo n. 56/2017);

RILEVATO che l’importo della spesa rimane in quello di competenza del Consiglio di Istituto/Dirigente Scolastico previsto dall’Art. 45 c. 2 lett. a) D.I. 28 agosto 2018, n. 129 *“determinazione dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, affidamenti di lavori, servizi e forniture “superiore a 10.000.00 euro ma inferiore alla soglia comunitaria”, come indicato nel Nuovo Regolamento sulle Attività negoziali ai sensi dell’Art. 45 c. del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 deliberato dal Consiglio d’Istituto in data 12.11.2021 con delibera n.57.*

RILEVATA la necessità, previa analisi dei fabbisogni interni, di dover procedere con l’acquisto dei seguenti beni informatici in possesso delle seguenti specifiche tecniche, compresi i costi di installazione e configurazione e garanzia di almeno 12 mesi:

- PC Desktop (n. 2 pezzi), con le seguenti specifiche tecniche: 512 gb di memoria di massa processore Intel Core 7 con velocità di clock di almeno 2,6GHz e Cache di dimensioni di almeno 16MB. Il sistema operativo deve essere almeno Windows 10 e la RAM deve essere non inferiore ai 16GB.
- Monitor (n. 1 pz), dimensione da 27” con rapporto d’aspetto 16:9, luminosità di almeno 300cd/m2 e frequenza massima di almeno 60 HZ;
- Scanner professionale, (n. 1 pz), in grado di gestire formati di carta A3 e A4 con funzione Folio con pdf/OcR a cui si deve aggiungere la capacità di scansionare nei formati: BMP-JPEG-TIFF E GIF. Il prodotto deve garantire determinate performance di scansione: Risoluzione ottica Orizzontale e Verticale di almeno 600dpi con velocità di scansione in bianco e nero e a colori non superiore ai 2 sec per pagina e non inferiore alle 30 ppm.
- Gruppo di continuità, (non meno di 8 pezzi), con le seguenti caratteristiche: Voltaggio in INPUT E OUTPUT non inferiore ai 180 V con Frequenza non inferiore ai 50 Hz.

CONSIDERATO che in Consip nel sistema di negoziazione MEPA esistono prodotti rispondenti a quanto nelle esigenze della scuola;

VISTA la Legge n. 208/2015 all'art. 1, comma 512, che, per la categoria merceologica relativa ai servizi e ai beni informatici ha previsto che, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, sussiste l’obbligo di approvvigionarsi tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. esclusivamente per i beni informatici ma lasciando libere le istituzioni scolastiche di scegliere quale strumento Consip utilizzare, senza conferire alcuna priorità alle convenzioni;

VISTA la legge 208/2015 all’art. 1 comma 516 che stabilisce l’obbligo di comunicazione ad ANAC e ad AGID esclusivamente laddove si acquistino beni informatici al di fuori delle centrali di committenza, con particolare riferimento alla Consip SpA;

VISTA la tabella “OBBLIGHI E FACOLTA” pubblicata dalla stessa Consip che determina, per l’acquisto dei beni informatici e di connettività al di sotto del valore della soglia comunitaria, l’obbligo di acquistare in Consip senza alcuna priorità alle Convenzioni;

- RILEVATA** la presenza di Convenzioni Consip in riferimento alla ditta ITALWARE SRL, per quanto concerne PC Desktop e Monitor e nello specifico si parla dei lotti n. 1-2-3-5 con i CIG: 8162686D91-816269442E-8162700920-8162703B99 e che le stesse non possono essere prese in considerazione in quanto l'ordine minimo di prodotti è pari a 10 pezzi;
- PRESO ATTO** che allo scrivente servono n. 2 pc e n. 1 monitor e che pertanto non si rispetta il minimo di pezzi per poter accedere alla Convenzione, pertanto si è tenuti ad operare sul MePA previa valutazione dei cataloghi ivi presenti e procedere a mezzo di ODA;
- VISTO** il pronunciamento della Corte dei Conti n° 12/SSRRCO/QMIG/16 che definisce la non necessità di comunicazione alla Corte dei Conti in caso di acquisto di beni informatici e di connettività fuori Convenzione Consip;
- RITENUTO** comunque opportuno procedere con la Comunicazione alla succitata Corte, nelle more dell'emanazione di una legge ad hoc che esoneri espressamente la Corte dalla destinazione delle Comunicazioni di mancata adesione alle Convenzioni Consip;
- RILEVATA** l'assenza di convenzioni Consip attive per la fornitura relativa alla categoria degli scanner documentali, dei gruppi di continuità e dei mouse oggetto di acquisto;
- VISTO** l'art. 46, comma 1 del D.I. 129/2018, in base al quale «Per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, le istituzioni scolastiche, [...] ricorrono agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, messi a disposizione da Consip S.p.A., secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative in materia di contenimento della spesa»;
- CONSIDERATO** l'indagine conoscitiva di mercato svolta attraverso comparazione siti WEB, consultazione listini, consultazione albi fornitori, richiesta informale di preventivi sia su MEPA che fuori;
- PRESO ATTO** che lo scrivente richiede non solo la fornitura dei beni con le specifiche succitate, ritenendo opportuno che la fornitura si accompagni all'installazione di hardware e software correlati con annesse le configurazioni per rendere operative le macchine;

CONSIDERATO che predetta indagine conoscitiva relativa al servizio/fornitura che si intende acquisire ha consentito di individuare la ditta **Centro Servizi Computer di Lorenzo Sarria, con sede legale in via Buccari, 8- 07100- Sassari (SS)- con P.IVA 01735920900 e CF SRRLNZ72M08I452U**, che propone, per il bene richiesto, un prezzo congruo al mercato per i servizi da affidare;

VISTA la delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097- Linee Guida n.4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii derubricato “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, individuazione degli operatori economici” e le successive Linee Guida dell’ANAC e i relativi aggiornamenti”;

VISTO in particolare l’art. 3 il comma 3.7 che, in merito al superamento del principio di rotazione cita espressamente “ La stazione appaltante motiva tale scelta in considerazione della particolare struttura del mercato e della riscontrata effettiva assenza di alternative, tenuto altresì conto del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d’arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento;

CONSIDERATO che l’importo della spesa rimane in quello di competenza del Dirigente Scolastico previsto dall’Art. 45 c. 2 lett. a) D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “determinazione dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, affidamenti di lavori, servizi e forniture “inferiore a 10.000,00 euro”

VISTE nello specifico Le linee guida ANAC n. 4/16 chiariscono che “*la rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante, in virtù di regole prestabilite dal Codice dei contratti pubblici ovvero dalla stessa in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione*”, come pure specificano che “*Il principio di rotazione comporta, di norma, il divieto di invito a procedure dirette all’assegnazione di un appalto, nei confronti del contraente uscente e dell’operatore economico invitato e non affidatario nel precedente affidamento*”;

PRESO ATTO che il principio di rotazione ha come principale finalità quella di garantire la *par condicio creditorum* e la possibilità nonché si ricordi che il rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti costituisce necessario contrappeso alla notevole discrezionalità riconosciuta all'amministrazione nel decidere gli operatori economici da invitare in caso di procedura negoziata. Esso ha l'obiettivo di evitare la formazione di rendite di posizione e persegue l'effettiva concorrenza, poiché consente la turnazione tra i diversi operatori nella realizzazione del servizio, consentendo all'amministrazione di cambiare per ottenere un miglior servizio come ribadisce il Consiglio di Stato nella sentenza 2148/2020.

PRESO ATTO che l'art. 36 del Codice contiene una norma pro-competitiva che favorisce l'ingresso delle piccole e medie imprese nei mercati ristretti, e che comprime, entro i limiti della proporzionalità, la parità di trattamento che va garantita anche al gestore uscente, al quale – salvo motivate eccezioni – si impone soltanto di “saltare” il primo affidamento, di modo che alla successiva gara esso si ritrovi in posizione paritaria con le altre concorrenti”, così garantendo i principi di cui all' art. 97 Cost., poiché l'aumento delle chances di partecipazione dei competitors “esterni” (assicurata dal principio di rotazione) favorisce l'efficienza e l'economicità dell'approvvigionamento dei servizi come emerge dalla sentenza 4125/2017 del Consiglio di Stato. Ciò costituisce un importante strumento di contrappeso alla notevole discrezionalità riconosciuta all'amministrazione nel decidere gli operatori economici da invitare in caso di procedura negoziata.

Esso ha l'obiettivo di evitare la formazione di rendite di posizione e persegue l'effettiva concorrenza, poiché consente la turnazione tra i diversi operatori nella realizzazione del servizio, consentendo all'amministrazione di cambiare per ottenere un miglior servizio come ribadisce il Consiglio di Stato nella sentenza 2148/2020.

CONSIDERATO che tuttavia la rotazione non deve essere intesa come un obbligo di escludere il gestore uscente dalla selezione dell'affidatario bensì, soltanto, di non favorirlo, risolvendosi altrimenti tale principio in una causa di esclusione dalle gare non solo non codificata, ma in totale contrasto col principio di tutela della concorrenza su cui è imperniato l'intero sistema degli appalti come emerge da Cons. Stato, 2654/2020;

PRESO ATTO che seppur in via residuale, occorre dar conto della possibilità, per la Stazione Appaltante, nei casi di cui all'art. 36, comma 2, lettere b), c) e c-bis), di non conformarsi all'obbligo di rotazione, fornendo **specificata motivazione** che giustifichi la deroga con la effettiva mancanza di alternative, tenuto anche conto del grado di soddisfazione maturato in relazione al precedente rapporto contrattuale, e considerato comunque la competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi del mercato di riferimento, nonché la qualità della prestazione.

CONSIDERATO che bisogna si garantire il principio di rotazione senza però trascurare l'economicità delle operazioni condotte da ogni pubblica amministrazione, prescindendo dal settore in cui la stessa opera, in quanto nei limiti dell'autonomia concessa allo scrivente nell'espletamento della attività negoziali atte alla realizzazione di specifici progetti di carattere Nazionale e/o Eurounitario, così come nello svolgimento dell'attività ordinario, non si può in modo alcuno prescindere dall'osservanza del principio di economicità dell'azione amministrativa;

PRESO ATTO che il fornitore uscente per l'acquisto di dispositivi informatici della medesima categoria del fornitore oggetto di affidamento è la ditta Sechi Informatica, vi è assoluto rispetto del principio di rotazione;

PRESO ATTO che *strictu sensu* l'operatore economico, per le succitate ragioni, non può essere considerato l'operatore uscente per l'affidamento della medesima categoria merceologica, ma lo scrivente per ragioni di trasparenza sente l'esigenza di motivarne comunque le ragioni che hanno orientato la scelta verso un contraente con il quale recentemente hanno avuto luogo rapporti contrattuali;

CONSIDERATO che, nel caso in oggetto, l'affidamento al contraente categoria merceologica non lede in modo alcuno il principio di concorrenza in quanto, dalle precedenti esperienze e da un'indagine di mercato sul MePA, emergono degli elementi che fanno convergere, che possono essere sintetizzati come segue:

- I Contraenti uscenti per la categoria dispositivi informatici sono stati rispettivamente Sechi Informatica e Faticoni Spa;
- Comprovata affidabilità del fornitore che presenta tutti i requisiti ex art. 80 di cui al D.Lgs. 50/2016;

- Possesso di prodotti idonei a soddisfare le specifiche richieste dello scrivente per prezzo, quantità e qualità;
- Tempi di consegna rapidi e garantiti, condizione fondamentale per la puntuale rendicontazione degli acquisti finanziati con le risorse del PON-FESR;
- Considerato che il fornitore include nel prezzo di vendita trasporto al piano e configurazione, servizi che molti fornitori non sono disposti ad includere nel prezzo di vendita;

PRESO ATTO che in aggiunta a delle migliori condizioni economiche, con una conseguente economicità nelle procedure di affidamento, il fornitore garantisce dei tempi di consegna rapidi, atti a soddisfare le specifiche esigenze dello scrivente che dovrà procedere alle attività successive di collaudo e, liquidazione della fattura, nel caso di esito positivo del collaudo, sono scandite da uno specifico cronoprogramma;

CONSIDERATO che lo scrivente ha ampiamente dimostrato, di orientare le proprie scelte verso il fornitore che gli consente di soddisfare le specifiche esigenze garantendo al contempo un contenimento dei costi a parità di condizioni di vendita e qualità dei prodotti;

CONSIDERATO che l'affidamento in oggetto non è lesivo in modo alcuno della *par condicio creditorum*, in quanto lo stesso scrivente si impegna, a parità di condizioni, economiche e di prezzo, con riferimento ai beni della medesima categoria merceologica, a non affidare mai al contraente uscente, salvo comprovate ragioni che giustifichino una deroga al principio di rotazione;

CONSIDERATO che il rispetto del principio di rotazione non deve recare pregiudizi di carattere economico ed operativo all'ente pubblico che, se da un lato deve operare nel pieno rispetto del disposto di cui al D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, nonché delle Linee Guida Anac, dall'altro non può in alcun modo **prescindere dai principi** di efficacia, efficienza ed economicità che devono animare l'agere amministrativo e non può influenzare le scelte dell'amministrazione della determinazione dei fabbisogni;

PRESO ATTO che il fornitore è attivo nelle aree merceologiche in cui ricadono i prodotti d'interesse per la fornitura;

PRESO ATTO che il valore dei prodotti esposti sul listino MePA è congruo con le disponibilità finanziarie dell'Istituzione Scolastica;

- PRESO ATTO** che l'offerta economica è congrua con quanto nelle disponibilità della scuola e che la stessa corrisponde alle specifiche esigenze dello scrivente circa le specifiche tecniche dei beni oggetto di acquisto;
- VISTA** la regolarità del DURC con scadenza validità al 08.06.2022 e pertanto in corso di validità al momento del presente decreto;
- VISTA** l'assenza di annotazioni riservate sul sito Anac;
- VISTA** la dichiarazione presentata in merito alla consapevolezza della clausola risolutiva del contratto in relazione alla mancanza anche di uno solo dei requisiti previsti dall'art. 80 del Dlgs 50/2016;
- VISTO** le istanze di richiesta degli ulteriori documenti a riprova delle dichiarazioni di cui al DGUE;
- VISTO** l'art. 32 comma 8 del Dlgs. 50/2016 che autorizza la pubblica amministrazione a dare esecuzione al contratto in urgenza annoverando tra le cause di urgenza anche la possibile perdita di fondi comunitari;
- VISTO** l'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in forza della quale la stazione appaltante è tenuta all'acquisizione del codice identificativo della gara (CIG);
- CONSIDERATO** che l'affidamento in oggetto origina una transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 "*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*" e dal decreto legge 12 novembre 2010, n. 187 "*Misure urgenti in materia di sicurezza*", convertito con le modificazioni della legge del 17 dicembre 2010, n. 217 e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di per cui si è proceduto a richiedere il seguente codice identificativo gara (C.I.G): **CIG:Z10365709A** ;
- CONSIDERATO** che per affidamenti di lavori, servizi e forniture d'importo inferiore ai 40.000,00 euro le stazioni appaltanti sono legittimate a richiedere il CIG in forma semplificata, denominato SMART CIG;
- CONSIDERATO** che per mero errore materiale nella precedente determina è stato indicato l'affidamento della fornitura considerando n. 11 gruppi di continuità gruppi UPS ATLANTIS A03-PS700 in luogo di n. 10 gruppi di continuità, che corrispondono alle attuali esigenze dello scrivente;

CONSIDERATO che l'errore materiale ha un impatto economico sull'affidamento della fornitura per un ammontare pari a euro 67,649 al lordo Iva e pertanto la stessa subisce una riduzione da euro 3.564,75 (tre milacinquecentosessantaquattro/75) del precedente affidamento ad euro 3.497,11 (tre milaquattrocentonovantasette/11);

PRESO ATTO che alla luce delle rettifiche da apportarsi l'importo dell'affidamento della fornitura è pari a euro 2.866,48 (due milaottocentossessantasei/48), sostituisce euro 2.921,93 (due mila novecentoventuno/93), a cui si dovrà aggiungere l'iva al 22% da applicarsi su tutti i prodotti oggetto della fornitura per un ammontare pari a euro 630,63 (sei centotrenta/63), che sostituisce gli euro 642,82, da versarsi in regime di split payment;

CONSIDERATO che alla luce delle correzioni apportate si rende necessario procedere con una ODA che sia estrinsecazione delle reali esigenze dello scrivente;

RITENUTO di poter procedere con l'acquisizione del cig semplificato per l'affidamento in oggetto;

VISTO l'art 8 comma 1 lettera a del DL 76/2020 che recita: *“è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura;”*

RITENUTO pertanto di poter dare esecuzione al contratto nelle more dell'esito delle risposte alle verifiche art.80 e 83;

DETERMINA

Art. 1

Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Art. 2

Si delibera l'affidamento diretto, ai sensi del decreto legislativo 50/2016 art. 36, comma 2, lettera ss.mm.ii, a seguito di indagine conoscitiva di mercato svolta sui listini MePA, alla ditta **Centro Servizi Computer di Lorenzo Sarria, con sede legale in via Buccari, 8- 07100-Sassari (SS)- con P.IVA 01735920900 e CF SRRLNZ72M08I452U**, per la fornitura di:

- n. 2 pc desktop, marca Hp, modello Pro Desk 400 GT MT;
- n. 1 Monitor- DELL- 27” - modello E2722H;
- n. 10 gruppi di continuità- UPS ATLANTIS A03-PS700
- n. 2 mouse cordless;
- Montaggio e configurazione inclusi nel prezzo con annesso trasporto al piano;

Art. 3

L'importo complessivo oggetto della spesa, desunto dai prezzi offerti dal fornitore, per l'acquisizione in affidamento diretto di cui all'Art. 2 è determinato in euro 3.497,11 (tremilaquattrocentonovantasette/11) Iva al 22% inclusa. Nello specifico l'affidamento in oggetto si compone da euro 2.866,48 (duemilaottocentosessantasei/48) di imponibile e euro 630,63 (seicentotrenta/63) di Iva che verrà versata in regime di *Split Payment*;

La spesa sarà imputata, nel Programma Annuale, sull'Attività **A03/I “ Digital Board-Trasformazione digitale nella didattica e organizzazione- AvvisoAvviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”** che presenta un'adequata e sufficiente disponibilità finanziaria.

Art. 4

Il pagamento della fattura sarà subordinato all'acquisizione da parte della stazione appaltante del DURC, della verifica al casellario ANAC.

Art. 5

Si approvano contestualmente alla presente gli atti relativi alla procedura stessa e riportati in allegato;

Art. 6

Ai sensi dell'Art. 31 del Decreto legislativo. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell'Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 viene individuato quale Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Dott. Carlo Orrù.

Art.7

Eventuali ulteriori precisazioni circa la procedura attivata con il presente atto, potranno essere fornite, su richiesta dell'operatore economico aggiudicatario, contattando l'ufficio amministrativo contabile della Istituzione Scolastica, esclusivamente a mezzo PEC al seguente indirizzo ssic84300v@pec.istruzione.it .

Art.8

Ai sensi dell'art. 3, comma 5, della legge 13 agosto 2010, n. 136, la stazione appaltante ha proceduto a richiedere ai fini della tracciabilità finanziaria il CIG, attribuito dall'Autorità nazionale Anticorruzione e riportato nella presente determina;

Art. 9

La stazione appaltante si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati dall'operatore economico, **esclusivamente**, per finalità istituzionali e necessarie per la gestione della presente procedura/incarico, come da normativa vigente;

Art. 10

La presente determina dirigenziale è pubblicata nell' Area Amministrazione Trasparente, all'Albo nell'apposita sezione e nell'area dedicata del sito web.

Art.11

La presente determina annulla e sostituisce la determina n.11 con prot. 2883 del 29/03/2022.

Il Dirigente Scolastico

Dott. Carlo Orrù

(atto f.to digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 e norme collegate)